



TRIBUNALE DI TIVOLI

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI LIQUIDAZIONE DEI PERITI

Premesso come a far data dal 8.10.24 le istanze di liquidazione finale (cioè successive all'aggiudicazione del lotto o dei lotti) dovranno essere rivolte direttamente al solo delegato alla vendita e non più a questo G.E.;

ritenuto dunque come i periti non debbano più procedere al deposito telematico delle stesse, dovendo esse essere rivolte al delegato tramite invio di pec;

rilevato come tuttavia residui in capo a questo G.E. l'onere di provvedere sulle istanze di liquidazione c.d. in corso di causa (cioè ai sensi dell'art. 161, comma 3, ultima parte, disp.att. cpc, secondo il quale *“Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”*);

ritenuto opportuno, al fine rendere più celere l'attività di liquidazione di tali istanze, che i periti alleghino ad esse una bozza del decreto di liquidazione da redigere compilando il modello allegato al presente provvedimento;

P.Q.M.

Ordina ai periti di depositare telematicamente, unitamente alla propria istanza di liquidazione in formato pdf, altresì una bozza di decreto di liquidazione in formato word modificabile, da redigere compilando il modello allegato al presente provvedimento ed attenendosi strettamente ad esso.

Si rammenta come le spese vive potranno essere riconosciute solo se puntualmente documentate.

Si rammenta come nulla sia dovuto in caso di attività che si risolva in chiarimenti ai quesiti originariamente posti dal G.E. al perito nel decreto di nomina.

Si rammenta che (come inferibile dal modello) per i quesiti posti dal G.E. all'interno del decreto di nomina (contenuto nel decreto di fissazione di udienza ex art.569 cpc) sono riconosciuti i soli compensi ex art.12, comma 1 e 2, d.m. 30 maggio 2002 ed ex art. 13 d.m. 30 maggio 2002.

Per consolidato orientamento di questo G.E. nulla è dovuto per vacanze.

In caso di istanze relative ad attività o quesiti diversi da quelli oggetto del decreto di nomina summenzionato, non sarà utilizzabile il modello allegato. Sarà tuttavia cura del perito allegare anche in questo caso una bozza del decreto di liquidazione in formato word.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli Ordini Professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri.

Dispone altresì la pubblicazione dello stesso, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, sul sito internet del Tribunale di Tivoli.

TIVOLI, 7.10.24

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONI
IMMOBILIARI
DOTT.FRANCESCO LUPIA



FRANCESCO
LUPIA
07.10.2024
20:55:40 UTC

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Provvedimento di liquidazione IN CORSO DI PROCEDURA

Il giudice dell'esecuzione

letta l'istanza di liquidazione del compenso all'esperto;
esaminati gli atti;
considerata la difficoltà dell'incarico ed il valore dei beni stimati;
ritenute giustificate le spese sostenute dall'esperto;
rilevato che, ai sensi dell'art. 161 disp. att. c.p.c., il compenso finale spettante all'esperto deve essere definitivamente quantificato, non sulla base del valore di stima, ma alla stregua del valore di realizzo del bene;
rilevato, altresì, che il predetto art. 161 disp. att. c.p.c., consente di liquidare a favore dell'esperto un acconto, non superiore al 50%, del compenso determinato sulla base del valore di stima;
che da tale disposizione si ricava che la parte del compenso da determinarsi sulla base dell'esito della vendita è esclusivamente quella la cui determinazione è condizionata al valore del bene;
che, conseguentemente, al fine di quantificare l'acconto, può tenersi conto di quanto sarà definitivamente liquidato a titolo di di spese;
visti gli artt. 49 e ss. d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e gli artt. 12 e 13 d. m. 30 maggio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002)

DETERMINA

il compenso, astrattamente spettante, avuto riguardo al valore di stima, nella misura di:

euro ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.m. 30 maggio 2002;
euro ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.m. 30 maggio 2002;
euro ai sensi dell'art. 13 d.m. 30 maggio 2002, tenendo conto del valore di stima dell'immobile determinato dall'esperto;
nulla per vacanze, ritenendo le attività interamente rientranti nei suddetti articoli;

LIQUIDA

all'esperto, a titolo di acconto, la somma di euro, pari al 50% dell'onorario determinato ai sensi dell'art. 13 d.m. 30 maggio 2002, euro ex art. 12, commi 1 e 2, d.m. 30 maggio 2002 ed euro per spese, oltre al contributo per la Cassa Professionale ed all'I.V.A.. Da tali

somme vanno detratte quelle già percepite.

Pone dette somme a carico provvisoriamente del creditore procedente quale spesa rimborsabile *ex art. 2770 c.c.*

Si comunichi a tutte le parti e al perito

Tivoli.....

Il giudice dell'esecuzione
Dott.Francesco Lupia